

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. ~~10551~~ / 057 .11.2016. del <sup>09 MAG. 2016</sup> / Pos. Coll. e Coord. n. 2

**Oggetto:** *Piani di utilizzazione degli stanziamenti ai sensi della Lr. 20/12/1975 n. 79 – Cessione ramo di azienda – Subingresso della cessionaria nella posizione in graduatoria*

Dipartimento Regionale per le Infrastrutture e  
per la Mobilità  
Servizio 6 – Insediamenti Abitativi - Contributi  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 Palermo  
(rif. nota prot. n. 20244 del 21 aprile 2016)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, dopo aver premesso che una cooperativa edilizia è risultata utilmente inserita nelle graduatorie di due distinti programmi di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla l.r. 79/1975, per la realizzazione di due diversi programmi costruttivi, e che detta cooperativa ha ottenuto l'erogazione del contributo per uno stralcio del primo programma costruttivo, espone che la cooperativa in questione ha ceduto, con apposito contratto, ad altra cooperativa, anch'essa inserita nelle due graduatorie, la realizzazione sia della rimanente parte, non ancora realizzata, del programma costruttivo già ammesso a contributo, sia di quello utilmente inserito nell'ulteriore graduatoria.

Codesto Dipartimento, supportato da un precedente parere di questo Ufficio (n. 133 del 6 giugno 2011), ha espresso l'avviso secondo il quale *“la posizione della società cooperativa cedente è in generale configurabile in quella di situazione giuridica soggettiva “trasmissibile” ..... (e) sembrano inclusi i presupposti legittimanti per concedere l'autorizzazione al subingresso nella posizione in graduatoria, alla società cooperativa cessionaria”* e chiede un parere in merito.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva che la fattispecie in esame, sulla base di quanto riferito, trova già ampio riscontro nelle considerazioni di carattere generale svolte nel parere di questo Ufficio n. 133/2011, citato da codesto Assessorato, che qui viene integralmente richiamato. Tale parere ha, infatti, fornito molteplici indicazioni prospettando svariate ipotesi di successione universale e particolare che permettono di orientare l'attività amministrativa di codesto Dipartimento.

In particolare, alla luce del predetto parere *“a finanziamento concesso può configurarsi una trasmissibilità del diritto fermi restando il vincolo di destinazione d'uso al programma costruttivo finanziato, la qualità di soggetto imprenditoriale in capo all'impresa che sia succeduta a quella originariamente graduata e beneficiaria dell'agevolazione e la permanenza in capo alla seconda dei requisiti richiesti dal bando.*

*La titolarità del diritto soggettivo (trasmissibile) potrebbe configurarsi anche prima dell'adozione del decreto di finanziamento ove le norme che regolano la concessione del beneficio collegano la sua attribuzione direttamente all'utile posizionamento in graduatoria”.*

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad

eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

